

**ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di dicembre, in Atri alla via Pietro Baiocchi n. 29, preso la sede della ASP n. 2 provincia di Teramo, avanti a me Avvocato Marco Faieta, Notaio in Pineto, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara, sono comparsi i signori:

- PROSPERI Roberto nato ad Atri il 22 aprile 1969, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente di cui appresso, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della **"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- ASP N.2 DELLA PROVINCIA DI Teramo"**, con sede in Atri, Via P. Baiocchi n. 29, Partita Iva 01921710677, tale nominato con Delibera di Giunta Regionale n. 1102 del 29 dicembre 2015 con i poteri che gli derivano dal vigente statuto dell'Ente e in conformità alla delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al verbale n. 47 del 21 dicembre 2016, che, per estratto dal relativo libro sociale, al presente atto si allega sotto la lettera **"A"**;

- FILIANI Luciano nato ad Atri il 17 luglio 1968, residente ivi al vico Accantosti n. 3, c.f. FLN LCN 68L17 A488Y.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale stipulano e convengono quanto segue:

**Art. 1) - Costituzione**

E' costituita dalla **"AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- ASP N.2 DELLA PROVINCIA DI Teramo"**, a mezzo del suo rappresentante, una Società a responsabilità limitata sotto la denominazione:

**"Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Società Agricola a responsabilità limitata" unipersonale,**

giusta delibera di Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Teramo, ASP 2 Teramo, del 21 dicembre 2016 n. 47.


**Art. 2) Sede.** La società ha sede in Atri.

**Art. 3) Oggetto sociale.** La società ha per oggetto quanto previsto dall'articolo due dello statuto sociale, di cui in seguito.

**Art. 4) Capitale sociale.** Il capitale sociale è di euro **10.000,00 (diecimila virgola zero zero)** che viene interamente sottoscritto dal socio unico AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- ASP N.2 DELLA PROVINCIA DI Teramo per una percentuale quindi pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale. La AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA- ASP N.2 DELLA PROVINCIA DI Teramo, in persona come sopra, a completa copertura e liberazione della quota sottoscritta, conferisce nella qui costituita società, per la quale l'amministratore unico nominato, ad ogni buon conto accetta, il proprio complesso aziendale costituito da una fattoria sociale didattica inaugurata nel 2008, attiva nella promozione della agricoltura sociale a favore dei bambini con disabilità.

Detto complesso aziendale è costituito da tutti gli elementi attivi e passivi indicati nella relazione di stima redatta dal dr. Gianluca Musa, nato a Città Sant'angelo, il 28 febbraio 1968, iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti al nr. 472/A, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili ai sensi del Dlgs 27.1.1992 nr 88 e DPR 20.11.1992 nr 474, con D.M. 27.7.1999 in G.U. nr.77 del 28.9.1999.

ai sensi e per gli effetti dell'art. 2465 CC, asseverata con giuramento innanzi a me notaio in data odierna che al presente atto **si allega sotto la lettera "B"**,



Registrato ad ATRI

il 03-01-2017 N° 6

Serie AT €

Iscritto presso il Registro delle

Imprese di T.E. RANEO

in data 03-01-2017

al n. 80/2017

n. R.E.A. 168897

nella quale il detto complesso, è stato valutato Euro 85.670,00 (ottantacinquemilaseicentosettanta virgola zero zero)

L'ente comparente precisa che del detto patrimonio netto, Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) verranno iscritti a capitale sociale, coperti dai beni peritanti e i residuali Euro 75.670,00 (settantacinquemilaseicentosettanta virgola zero zero) verranno iscritti contabilmente a "Riserva versamenti soci in conto capitale" ovvero sovrapprezzo quote fatte salve eventuali variazioni verificatesi dalla data di riferimento della perizia alla data del presente atto, che l'amministratore della conferente, con la conferma dell'amministratore unico della conferitaria, sotto la propria responsabilità, dichiarano non essere tali da intaccare la quota di sottoscrizione del capitale sociale.

In conseguenza di quanto detto il capitale sociale della nuova società deve intendersi come interamente sottoscritto e versato.

Il conferimento viene effettuato, con riferimento all'art.176 del TUIR, con l'assunzione da parte della conferente, quale valore della partecipazione ricevuta, dell'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita, con conseguente subentro della conferitaria nella posizione in ordine agli elementi attivi e passivi del complesso aziendale oggetto del conferimento.

La conferente, in persona come sopra, ai fini delle necessarie volture in capo alla conferitaria "Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Società Agricola a responsabilità limitata, dichiara che nell'azienda non vi sono beni immobili.

L'azienda viene conferita nella universalità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi che la compongono e la costituiscono in attività economicamente organizzata, come meglio individuata, descritta e valutata nella richiamata relazione di stima.

Tra i beni che compongono l'azienda, si precisa, vi sono, come indicato nella relazione di stima allegata, i seguenti beni:

trattore cingolato targa TE016309

trattore gommato targa TE 10634

trinciasarmenti Brava 200.

Il socio conferente garantisce la piena e totale proprietà e disponibilità di quanto conferito.

Il complesso aziendale viene conferito nella società nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della perizia di stima comprendendovi in esso anche le variazioni patrimoniali successive alla data di riferimento della perizia di stima determinate dalla gestione ordinaria dell'azienda conferita.

**Art. 5) Regole sociali.** La società sarà disciplinata, oltre che da quanto previsto nel presente atto e dalle norme di legge, da quanto previsto dallo statuto sociale di cui appresso.

**Art. 6) Amministrazione.** Come primo amministratore della società è nominato il qui presente FILIANI Luciano, che accetta la carica dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità; la carica avrà durata di un anno, come da statuto. Il compenso è stabilito in euro zero.

Revisore Unico, con i poteri e le attribuzioni stabiliti nello statuto, viene nominato il dott. CORDIVANI Cesare nato a Giulianova il 12 giugno 1965 iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Teramo, residente in Giulianova alla via Parenzo n. 25.

la carica avrà durata di tre esercizi.

Il compenso è stabilito in euro mille all'anno.

**Art. 7) Durata.** La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2047

(duemilaquarantasette). Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre duemiladiciassette.

**Art. 8) Spese.** Le spese del presente atto ammontano ad euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero) e sono a carico della società.

Ai soli fini dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c., il socio mi dichiara che l'indirizzo della sede sociale è in Via Pietro Baiocchi n. 29.

\* \* \* \*

La società sarà retta, oltre che dalle norme di legge e dal presente contratto, dal seguente

## STATUTO

### STATUTO DELLA SOCIETA'

**" Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Srl Unipersonale, Società Agricola "**

#### TITOLO I

#### DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

#### CAPITALE SOCIALE

##### **Articolo 1 Denominazione**

E' costituita una società a responsabilità limitata unipersonale denominata:

**" Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti - Srl - Società Agricola " unipersonale**, (in seguito denominata "Società"), ai sensi e per degli articoli 2449 e 2462 e seguenti del Codice Civile; ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di società a partecipazione pubblica (come da ultimo modificata dal D.Lgs. 19.08.2016 n. 175); ai sensi e per gli effetti della normativa fiscale in materia di società agricole (Legge 296 del 27.12.2006, art 1 comma 1093 e successive modifiche ed integrazioni).

La società è a capitale interamente pubblico; il capitale sociale è interamente posseduto dal socio: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona , Asp 2 Teramo, Ente Pubblico dotato di personalità giuridica, costituito con Delibera di Giunta Regione Abruzzo nr 109 del 24.12.2014.

##### **- Articolo 2 Oggetto**

La società persegue lo scopo di esercitare l'attività agricola, ai sensi dell'art 2135 del Codice Civile, in via esclusiva, e quindi: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. La società ha per oggetto anche l'attività di agriturismo sociale, con gestione di fattorie didattiche e attività a favore delle persone con disabilità o in situazione di svantaggio o a rischio di esclusione sociale, nonché attività socio-educative. Queste attività, rientranti sempre nella categoria ampia di attività agricola, non modificano la natura di azienda agricola anche ai fini fiscali. La strumentalità dell'attività ai favore dell'Ente pubblico socio è riconducibile allo statuto e alle finalità dello stesso Ente, e si concretizza con la obbligo inderogabile di impiegare gli utili della società alle finalità istituzionali dell'Ente. La società potrà svolgere attività di "agricoltura sociale".

Per il raggiungimento dei suoi obiettivi la società potrà:

- a) sviluppare, promuovere e partecipare ad accordi con soggetti finanziari e bancari al fine di accedere al credito ed alle fonti di finanziamento anche derivanti da programmi comunitari, nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria previsti dalla legge;
- b) effettuare servizi di consulenza ed assistenza tecnica, amministrativa, gestionale ed organizzativa, nei settori agricoli e sociali a favore dell'Ente socio;
- c) partecipare a programmi europei, nazionali e regionali inerenti l'agricoltura,

l'energia e l'ambiente anche attraverso accordi con gli enti promotori.

Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previsti dalla legge e dal presente statuto. E' inibita alla Società la raccolta del risparmio tra il pubblico. Sono inoltre escluse dall'oggetto sociale le attività riservate di cui alle Leggi n. 12/1979, n. 1966/1939, n. 1815/1939 e ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998,

### **Articolo 3 Sede**

3.1 La società ha sede in Atri.

3.2 L'Organo Amministrativo ha la facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio del socio pubblico, sia esso costituente o partecipante, in forma singola o aggregata ed di istituire e sopprimere unità locali operative quali filiali od uffici amministrativi senza stabile rappresentanza.

### **Articolo 4 Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2047 (duemilaquarantasette).

### **Articolo 5 Capitale Sociale**

5.1 Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero). Il capitale sociale è posseduto per l'intero dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo, con sede legale in Atri Via Pietro Baiocchi nr 29.

5.2 Il Capitale sociale dovrà essere detenuto per tutta la durata della società dall'Asp 2 Teramo

5.3 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci

### **Articolo 6 Vincolo al trasferimento delle partecipazioni**

1. Le partecipazioni non sono trasferibili.

### **Articolo 7 Adempimenti specifici dovuti alla presenza di un unico Socio**

7.1. Gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti dagli articoli 2250, 2470 e 2478 c.c.

7.2. L'unico socio può provvedere alla pubblicità prevista nel comma precedente.

7.3. Le dichiarazioni degli amministratori rese ai fini del presente articolo devono essere riportate, entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese, nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione.

### **Articolo 8 Soggezione ad attività di direzione e coordinamento: rinvio al regolamento di contabilità del socio unico**

8.1. La società deve indicare la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP 2 Teramo- negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, c.c..

8.2. La società deve rendere pubblico presso il Registro delle Imprese l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di essa.

8.3. Alla società si applicano espressamente i principi e le linee del Regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo, che qui si intendono integralmente richiamate.

8.4. La società deve, annualmente, illustrare nel bilancio i dati dell'ultimo bilancio approvato dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento su di



essa e, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, tutti i rapporti intercorsi tra la società e l'ente e l'effetto che l'attività di direzione e coordinamento dell'ente ha avuto sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati economici e finanziari.

8.5. L'organo amministrativo della società soggetta alla direzione e coordinamento dell'ente deve adeguatamente motivare le proprie decisioni che risultano influenzate dalla direzione e coordinamento dell'Asp "2 Teramo stesso e riepilogare tali decisioni con le loro motivazioni, sinteticamente, nella relazione annuale sulla gestione allegata al bilancio.

8.6. I finanziamenti soci effettuati dall'unico socio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2497 quinquies del codice civile sono postergati, nella possibilità di loro restituzione da parte della società, ai debiti di terzi.

#### **Articolo 9 Soggezione ad attività di indirizzo e vigilanza strategico**

9.1. La società è soggetta all'attività di indirizzo e di vigilanza strategico da parte dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo.

#### **Articolo 10 Esercizio del controllo analogo**

10.1. L'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, Asp 2 Teramo, quale unico titolare del capitale sociale, svolge nei confronti della Società l'esercizio del controllo gestionale, economico e finanziario analogo a quello esercitato sui propri servizi e sulle proprie attività

L'organo amministrativo sottoporrà la propria attività al controllo dell'Asp 2 Teramo, il quale, ai fini legali e statutari suddetti, verificherà periodicamente l'attività svolta dall'organo amministrativo in termini di opportunità, efficienza ed efficacia delle scelte poste in essere, in relazione agli indirizzi formulati annualmente nei propri documenti contabili, disciplinati dal proprio regolamento di contabilità.

10.2. Ai fini del controllo di cui al punto precedente, l'Asp 2 Teramo per l'esercizio del controllo analogo riceve trimestralmente dall'Organo Amministrativo una relazione sull'andamento dei costi e dei ricavi di gestione, sugli atti e sui contratti aziendali, sulle assunzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni del personale e, più in generale, sull'attività posta in essere e sui risultati dalla stessa prodotti rispetto agli obiettivi programmatici fissati dall'Asp stessa.

10.3. La proposta di bilancio, con gli allegati previsti nel richiamato regolamento di contabilità necessarie dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 15 giorni prima dell'eventuale scadenza per l'approvazione da parte degli organi societari competenti, al Asp 2 Teramo ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

10.4. Ai fini del controllo di gestione, la società dovrà applicare tutte le disposizioni previste nel regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo.

### **TITOLO II**

#### **ORGANI DELLA SOCIETA' E ORGANIZZAZIONE**

##### **Articolo 11 Organi della Società**


1. Sono organi della Società:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di amministrazione;
- Il Collegio Sindacale o il Revisore unico

##### **Articolo 12 Domiciliazione**

12.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

12.2. A tal fine la società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.



### **Articolo 13 Assemblea dei soci**

13.1. L'assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla competenza dei soci ai sensi dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile.

#### **13.2. Sono competenze esclusive dell'Assemblea:**

- a) l'approvazione del bilancio di esercizio e la destinazione degli utili, approvazione dei documenti contabili previsti nel regolamento di contabilità dell'Asp 2 Teramo, espressamente applicati alla società;
- b) la nomina e revoca dell'amministratore Unico, o dei Consiglieri di Amministrazione e del Presidente;
- c) la nomina e revoca dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore Unico;
- d) deliberazioni dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) le modifiche dell'atto costitutivo;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.
- g) aumento o riduzione del capitale sociale;
- h) determinazione dell'eventuale compenso spettante all'organo amministrativo e ai Sindaci (o Revisore unico);
- i) acquisizione/alienazione di beni immobili in/di proprietà della società e la costituzione/estinzione/modificazione/trasferimento, su di essi, di diritti reali o di godimento ultranovenneale a favore di terzi;
- l) acquisizione/dismissione di partecipazioni maggioritarie o di controllo in altre società o da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- m) limiti massimi e criteri generali per il ricorso all'indebitamento, in particolare per quello garantito su beni sociali;
- n) decisioni in ordine allo scioglimento anticipato della società e alla sua cessazione; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, 1° comma, del codice civile;
- o) argomenti che l'organo di amministrazione o il socio unico sottopongano all'assemblea.

L'Assemblea, ferma la responsabilità dell'organo amministrativo in capo allo stesso, autorizza l'organo amministrativo a compiere i seguenti atti:

- Approvazione di piani finanziari e di investimento a medio e lungo termine;
- Investimenti di qualsiasi natura e le successive cessioni se non compresi nei piani di cui al punto precedente;
- Affitto, cessione e dismissione di rami d'azienda per l'esercizio dei servizi pubblici affidati,
- Nuova costituzione di Società partecipate
- Tutti gli adempimenti derivanti dagli obblighi di esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 9 del presente Statuto, di cui ha responsabilità in vigilando

13.3. Il socio ha pieno accesso a tutti gli atti e alle delibere degli organi societari.

### **Articolo 14 Funzionamento dell'assemblea**

14.1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

14.2. In caso di impossibilità dell'organo amministrativo o di sua inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominato, o anche dal socio.

14.3. L'assemblea è convocata entro il mese successivo a quello in cui interviene l'approvazione del bilancio preventivo dell'Asp 2 Teramo per l'approvazione del bilancio preventivo della stessa società.

14.4. L'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedono, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dall'art. 2364, ultimo comma, del codice civile, l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla norma citata.

14.5. L'assemblea viene convocata con avviso inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, eventualmente anche in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

#### **Articolo 15 Svolgimento dell'assemblea**

15.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza da persona designata dal socio unico.

15.2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 16 Deleghe**

16.1. Il socio può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante. Il rappresentante deve far parte degli organi istituzionali del Asp 2 Teramo. La delega deve avere carattere eventuale e straordinario e deve essere dettagliatamente motivata.

16.2. La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

#### **Articolo 17 Verbale dell'assemblea**

17.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal soggetto verbalizzante.

17.2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato; deve altresì indicare le modalità ed il contenuto delle manifestazioni di volontà del socio unico.

17.3. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 14, comma 2.

17.4. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta del socio, le sue dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

17.5. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

#### **Articolo 18 Quorum costitutivi e deliberativi**

18.1. L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolare a deliberare in sede assembleare.

#### **Articolo 19 Modalità di amministrazione**

19.1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri. In questo caso, il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri.

## **Articolo 20 Disposizioni generali**

20.1. L'amministratore unico o i Consiglieri, possono non essere soci.

20.2. Non potranno ricoprire la carica di amministratore, di consigliere o di Presidente del Consiglio di amministrazione, coloro che:

a) siano in lite con la società o siano titolari, soci illimitatamente responsabili, amministratori, dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti con i servizi affidati alla Società.

20.3. L'amministratore unico, o i consiglieri di amministrazione, durano in carica per un periodo non superiore a un esercizio. Tale carica si intende rinnovata anno per anno salvo diverso provvedimento del socio, e scade comunque con il termine finale che coincida con l'approvazione del bilancio d'esercizio, e sono rinominabili.

20.4. La cessazione dell'amministratore e/o dei consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito; la cessazione dell'amministratore e /o dei consiglieri per qualsiasi altra causa (diversa dalla scadenza del termine) ha effetto immediato.

## **Articolo 22 Poteri dell'organo amministrativo e rappresentanza**

22.1. L'organo amministrativo, salvo quanto di competenza della Assemblea e salvo quanto di competenza del Socio, è investito dei poteri per l'amministrazione della Società.

22.2. La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione

22.3. L'Organo amministrativo redige, in base agli indirizzi determinati con decisione dell'Asp 2 Teramo, il Bilancio di previsione e tutti gli altri documenti programmatici da sottoporre allo stesso ed all'Assemblea, come disciplinati dal regolamento di contabilità dell'Asp stesso.

## **Articolo 23 Organizzazione**

23.1. L'organizzazione dell'attività aziendale deve essere finalizzata al perseguimento degli obiettivi di efficienza, di efficacia e di economicità della gestione. A tal fine la Società potrà avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di professionalità presenti nella struttura dell'Asp 2 Teramo.

## **Articolo 24 Organo di controllo**

24.1. La società può nominare il collegio sindacale o il revisore unico.

24.2. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 C.C., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

## **Articolo 25 Composizione e durata**

25.1. Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, in occasione della nomina dello stesso collegio.

25.2. Nei casi di obbligatorietà della nomina (art 2477, secondo e terzo comma, del C.C.), tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

25.3. Qualora la nomina del collegio sindacale non sia obbligatoria per legge, i sindaci devono essere scelti fra coloro che hanno i requisiti per essere nominati revisori dei conti presso l'ente locale.

25.4. I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

25.5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

25.6. I sindaci sono rieleggibili.

25.7. Il compenso dei sindaci è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

#### **Articolo 26 Cause di ineleggibilità e di decadenza**

26.1. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

26.2. Per tutti i sindaci iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c..

#### **Articolo 27 Cessazione dalla carica**

27.1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione assembleare. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

27.2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione assembleare per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

27.3. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione assembleare di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

#### **Articolo 28 Revisore unico**

28.1. Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

28.2. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

#### **Art. 28 bis) Divieti.**

È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento della attività e è vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;

### **TITOLO III BILANCIO E UTILI**

#### **Articolo 29 Bilancio e utili**

29.1. Gli esercizi sociali iniziano il primo gennaio e si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta almeno la parte da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno attribuiti al Socio, salvo diversa decisione dell'Assemblea.


29.3 Oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio e la produzione ulteriore rispetto al detto limite di fatturato è consentito solo a condizione che permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza nel complesso della attività principale della società

### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 30 Scioglimento e liquidazione**

30.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è di-





sposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c., in caso di recesso da parte dell'Asp 2 Teramo

c) per deliberazione dell'assemblea dei soci;

d) per le altre cause previste dalla legge.

30.2. In tutte le ipotesi di scioglimento l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

30.3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori; - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile; - a chi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

### **Articolo 31 Foro competente**

31.1. Foro competente in caso di controversie è quello di Teramo.

### **Articolo 32 Disposizioni applicabili**

32.1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme previste dal codice civile per le società a responsabilità limitata.

I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato.

Si richiedono i benefici fiscali in materia di società agricole con esenzione dal bollo.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparenti che lo dichiarano conforme alla volontà espressami, lo approvano e con me lo sottoscrivono in fondo e a margine dei fogli intermedi alle ore quattordici e trentacinque minuti. Questo atto consta di sei fogli pagine venti e quanto di questa scritte da me notaio in parte di pugno e in parte con mezzo meccanico.

Firmato: Roberto PROSPERI, Luciano FILIANI, Marco Faieta notaio




Allegato "A" all'atto  
n. 12621 di raccolta

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

**ASP N. 2 DELLA PROVINCIA DI TERAMO**

**SEDE LEGALE**

**Via Pietro Baiocchi, n. 29 – ATRI (Te)**



**VERBALE DI DELIBERAZIONE**

**ASP 2 ATRI (TE)**

**N. 47 del 21/12/2016**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
COMPOSTA DA N° 4 PAGINE**

**DATTILOSCRITTE**

**OGGETTO**

**Data 21/12/16 Il Segretario**

**ASP 2  
ATRI (TE)**

**Azienda agraria Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti srl - Approvazione Atto costitutivo e Statuto.**

Il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 10,30 presso la Sede Legale della Asp. N. 2 della Provincia di Teramo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, composto dalle seguenti persone:


- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1) Avv. Roberto Prosperì   | Presidente |
| 2) Sig. Antonio Samuele    | Componente |
| 3) Dr. Vincenzo De Sanctis | Componente |

Funge da Segretario del CDA il Dr. Luciano Troiano, Segretario dell'ex IPAB "Domenico Ricciconti" di Atri (Te)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi, a far data dal \_\_\_\_\_

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa**



**ASP 2  
ATRI (TE)  
Responsabile Area Amministrativa  
Dr. Luciano Troiano**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**



**VISTO** che con Decreto Presidenziale n. 728 del 19 ottobre 1946 è stato eretto l'Ente morale Orfanotrofio femminile "Domenico Ricciconti" di Atri (Te);

**VISTO** che l'art. 1 delle tavole fondative del predetto Orfanotrofio recita *"La Fondazione Domenico Ricciconti trae origine dal testamento olografo del 28 dicembre 1910, col quale il benefattore Domenico Ricciconti fu Giuseppe istituiva erede dei suoi beni l'Amministrazione Provinciale di Teramo, perché con le rendite del patrimonio, consistenti principalmente nella conduzione di Aziende Agricole - quale attività principale, provvedesse alla erezione e al funzionamento di un orfanotrofio femminile in Atri (Teramo)";*

**VISTO** l'art. 7 c. 2 della L. R. 17/2011 che dispone *"Al fine di mantenere la propria identità e il legame con la comunità territoriale di riferimento, le strutture organizzative delle IPAB trasformate conservano la stessa denominazione che ne aveva caratterizzato la specifica attività, secondo l'originaria previsione degli scopi statuari, sostituendo l'acronimo IPAB con ASP";*

**VISTO** che l'attività principale dell'ex Ipab Orfanotrofio Femminile "Domenico Ricciconti" è quella della conduzione dell'omonima azienda agraria ex art. 1 delle tavole fondative;

**VISTO** l'art. 16 c. 2 lett. a) della L. R. 17/11 che dispone il *"mantenimento del vincolo di destinazione indicato negli Statuti e nelle Tavole di fondazione delle Istituzioni trasformate, esclusivamente per finalità sociali";*

**VISTO** l'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 4 maggio 2001 n. 207 *"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328",* il quale stabilisce che: *"Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio";*

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica",* che all'art. 3, rubricato *"Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica"* prevede che *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa";*

**CONSIDERATO** che l'Azienda agraria Orfanotrofio Femminile Domenico Ricciconti è iscritto alla Camera di Commercio al n. REA TE 106998 con la forma giuridica di *"Ente Morale",*

**RITENUTO OPPORTUNO** dover adeguare la gestione della predetta azienda agraria al mutato quadro normativo ed economico al fine di una sana gestione in grado di continuare a finanziarie le attività benefiche e sociali della ex Ipab "Domenico Ricciconti" oggi Asp n. 2 della Provincia di Teramo attraverso i proventi della nominata azienda, riducendo i costi secondo attraverso i criteri di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;

**CONSIDERATO** che tale adeguamento risulta altresì indispensabile per conservare i requisiti di iscrizione all'albo regionale delle fattorie didattiche di cui alla L.R. 18 dicembre 2013 n. 48, tenuto conto che l'art. 11 comma 2 della predetta legge stabilisce che "la perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 6";

**CONSIDERATO** altresì che la Legge n. 18 agosto 2015 n. 141 ("Disposizioni in tema di agricoltura sociale") prevede all'art. 2 che ai fini dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale occorre la qualifica di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile ed il contemporaneo svolgimento di attività connesse di inserimento socio-lavorativo, inclusione, progetti educativi e di sostegno, quale attuazione del principio di "multifunzionalità" delle imprese agricole di cui all'art.1 della medesima legge;

**RITENUTO NECESSARIO** dover salvaguardare la possibilità per Agraria Orfanotrofio Femminile "Domenico Ricciconti" di continuare ad esercitare la propria attività, secondo le previsioni originarie degli scopi statuari;

**TENUTO CONTO** che tra le forme giuridiche societarie ammesse dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, la più confacente alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'Azienda Agraria Orfanotrofio Femminile "Domenico Ricciconti" è quella della trasformazione in Società a Responsabilità Limitata;

**VISTO** l'art. 4 c. 2 lett. d) del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 5 c. 1 lett. d) del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 9 c. 4 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 11 c. 3 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 19 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016;

**VISTO** l'art. 2463 del Codice Civile, Titolo V, Capo VII, Sezione I (Della società a responsabilità limitata);

**VISTA** l'informativa sindacale rivolta agli operai agricoli dell'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" svoltasi in data 16/12/2016 nella sede della medesima azienda alla presenza dei rappresentanti sindacali di categoria e della Rsu aziendale come da verbale Allegato "A" alla presente delibera;


**VISTA** la perizia giurata relativa ai beni mobili da conferire alla costituenda Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" Srl, redatta dal Dr. Gianluca Musa Allegato "B" alla presente delibera;

**VISTO** l'Atto Costitutivo redatto secondo quanto previsto dall'art. 2463 del Codice Civile Allegato "C" alla presente delibera;

**Con voti unanimi, resi nei modi di legge dai Consiglieri presenti e votanti**

## **DELIBERA**

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prevedere al fine di continuare le attività statutarie nel mutato quadro normativo la costituzione della "Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" srl"; mediante trasformazione della Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" già iscritta alla Camera di Commercio al n. REA TE 106998 con la forma giuridica di "Ente Morale";
3. di approvare l'Atto Costitutivo dell'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" Srl redatto secondo quanto previsto dall'art. 2463 del Codice Civile Allegato "C" alla presente delibera;



4. di approvare lo Statuto dell'Azienda Agraria Orfanotrofio femminile "Domenico Ricciconti" Srl;
5. di stabilire che la dotazione di beni mobili da conferire all'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" Srl è quella indicata nella perizia giurata redatta dal Dr. Gianluca Musa Allegato "B" alla presente delibera;
6. di stabilire, in rispetto al principio della continuità del rapporto di lavoro, che gli operai agricoli attualmente in servizio nell'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti", passano alle dipendenze dell'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" Srl secondo quanto stabilito dall'informativa sindacale rivolta ai dipendenti dell'Azienda Agraria "Domenico Ricciconti" svoltasi in data 16/12/2016 nella sede della medesima azienda alla presenza dei rappresentanti sindacali di categoria e della Rsu aziendale come da verbale Allegato "A" alla presente delibera senza nessuna variazione di spesa;
7. di stabilire che in fase di avvio, l'amministrazione della società, della costituenda società agricola avvenga attraverso la figura dell'Amministratore Unico, nominando in tale ruolo il Tecnico Agrario Agrot. Luciano Filiani, nato ad Atri (Te) il 17/07/1968, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme
8. Di stabilire che le funzioni di Amministratore Unico sono svolte a titolo gratuito.
9. Di nominare quale Revisore dei Conti della costituenda società agricola il Dr. Cesare Cordivani che riserva di accettare

**Con separata votazione  
DELIBERA**

10. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario Verbalizzante  
Dr. Luciano Troiano

Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto.

Il responsabile del Servizio  
Dr. Luciano Troiano

Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
D.ssa Alessandra Troiani

Visto: si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del presente atto

Il responsabile del Servizio  
Agrot. Luciano Filiani



Avv. Roberto Prosperi Presidente

Dr. Vincenzo De Santis Componente

Sig. Antonio Samuele

Il Direttore Generale  
Avv. Sergio Di Feliciano